



PROVINCIA DI AVELLINO

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI
OFFICINA DI REVISIONE VEICOLI

ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N.93 DEL 25.07.2024

SOMMARIO DEL REGOLAMENTO

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE 3

ART. 2 SOGGETTI INTERESSATI..... 3

ART. 3 - REQUISITI E TITOLI 3

ART. 4 ISPETTORE TECNICO già RESPONSABILE TECNICO 4

ART. 5 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE..... 4

ART. 6 CAPACITA' FINANZIARIA 5

ART. 7 - LOCALI 5

ART. 8 ATTREZZATURE 6

ART. 9 DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE 7

ART. 10 SEDI SECONDARIE 8

ART. 11 GENERALITÀ 8

ART. 12 CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI 8

ART. 13 CAPACITA' FINANZIARIA DELLE IMPRESE CONSORZIATE 9

ART. 14 LOCALI DELLE OFFICINE PARTECIPANTI A CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI..... 9

ART. 15 DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI..... 9

ART. 16 INSEGNE 10

ART. 17 TARIFFE 10

ART. 18 ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI REVISIONE 10

ART. 19 ARCHIVIO 10

ART. 20 VIGILANZA 11

ART. 21 SANZIONI..... 12

ART. 22 REVOCA 12

ART. 23 SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA 12

ART. 24 SOSPENSIONE..... 12

ART. 25 CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI..... 13

ART. 26 SCRITTI DIFENSIVI..... 13

ART. 27 ESTENSIONE PER LE REVISIONI DEI MOTOVEICOLI..... 13

ART. 28 VARIAZIONE DELL'ASSETTO SOCIETARIO 13

ART. 29 COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 14

ART. 30 NORMA DI RINVIO 14

ART. 31 NORMA TRANSITORIA 14

ART. 32 ENTRATA IN VIGORE..... 14

ART. 33 NORMA FINALE 14

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento:

- a) le imprese di autoriparazione;
- b) i consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, di seguito denominati consorzi, appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione;
- c) le imprese che svolgono in prevalenza attività di commercio di veicoli e che esercitano l'attività di autoriparazione con carattere strumentale o accessorio, che intendono effettuare le revisioni su veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t e con numero di posti fino a sedici, compreso il conducente, su ciclomotori e motoveicoli.

ART. 2 SOGGETTI INTERESSATI

Possono richiedere l'autorizzazione per l'effettuazione delle revisioni i soggetti individuati all'art. 1, nella persona del titolare o del legale rappresentante, che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3 e che esercitano effettivamente le attività di autoriparazione, previste dall'art. 1, comma 3, della L. 122/92, così come novellato dalla L. 11 dicembre 2012, n. 224:

- a) meccatronica (*Fusione fra attività di Meccanica-Motoristica ed Elettrauto*)
- b) carrozzeria;
- c) gommista.

Dette imprese, ai fini del rilascio delle previste autorizzazioni, devono essere iscritte nel registro o nell'albo di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 558/1999 ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall'art. 1 della L. n. 122 del 05.02.1992

ART. 3 - REQUISITI E TITOLI

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti:

- dal titolare, nel caso di ditta individuale;
- dai soci, nel caso di società di persone;
- dai soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- dagli amministratori, nel caso di società di capitali;
- dal legale rappresentante del consorzio di imprese di cui all'art. 13.

I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

- avere raggiunto la maggiore età;
- non essere e non essere stati sottoposti a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- non essere e non essere stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
- essere cittadini italiani o di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
- non avere riportato condanne per delitti, anche colposi, non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del Codice di Procedura Penale e di non essere sottoposto a procedimenti penali, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
- non essere e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 (Nuovo Codice Antimafia);
- non essere sottoposto a procedimenti penali.

ART. 4 ISPETTORE TECNICO già RESPONSABILE TECNICO

Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione per la sede principale e per ciascuna delle sedi operative, qualora l'impresa si avvalga di più sedi, l'impresa richiedente dovrà essere dotata di un soggetto preposto al controllo ed alla verifica delle operazioni di revisione, detto "Ispettore Tecnico", che deve essere espressamente autorizzato con apposito provvedimento del Dirigente del Settore competente in materia di centri di revisione, che di seguito, per brevità, sarà denominato "Dirigente".

Può essere designato quale Ispettore tecnico:

- a) uno dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1;
- b) un soggetto diverso da quelli di cui all'art. 3 comma 1, purché sia:
 - dipendente;
 - collaboratore in impresa familiare;
 - lavoratore autonomo;

L'Ispettore tecnico deve, oltre che essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 comma 2, anche:

- aver conseguito un diploma di perito industriale (o equipollente), di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria;
- essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività;
- aver superato apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

L'Ispettore tecnico deve svolgere la propria attività in maniera esclusiva e continuativa presso la sede operativa dell'impresa o del consorzio o del raggruppamento di un consorzio autorizzati. Non può operare per più di una impresa, per più di una sede operativa di una stessa impresa o per più di un consorzio o di un raggruppamento di un consorzio.

La violazione di quanto disposto al comma 4 comporta la sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 24, nonché l'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 23.

L'Ispettore tecnico deve essere presente a tutte le operazioni di revisione e deve certificare personalmente tutte le fasi che costituiscono le citate operazioni, in qualità di soggetto Ispettore; non può delegare ad altri le proprie mansioni, nemmeno per periodi di tempo limitati.

L'istituto della sostituzione dell'ispettore non è più compatibile con l'attuale normativa dettata dalla Direttiva 20144/45/UE.

Ne consegue che l'impresa, per continuare ad operare in caso di assenza o impedimento del responsabile tecnico, deve necessariamente disporre di un secondo ispettore avente le stesse caratteristiche.

L'impresa può chiedere la nomina di più di un Ispettore tecnico, in possesso dei requisiti di legge.

In caso di dimissioni o licenziamento di un Ispettore, l'impresa autorizzata all'effettuazione delle operazioni di revisione deve darne immediata comunicazione scritta alla Provincia di Avellino allegando eventuale documentazione utile all'aggiornamento del fascicolo cartaceo agli atti dell'amministrazione restituendo il relativo titolo autorizzativo in originale.

La violazione di quanto disposto dal comma 6 comporta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 22.

ART. 5 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda di autorizzazione, sottoscritta dal titolare della impresa individuale o dal legale rappresentante della società, deve essere indirizzata al Dirigente.

L'autorizzazione, previa verifica tecnica con esito positivo, delle attrezzature utilizzate per la revisione dei veicoli da parte dei tecnici della competente DGT Sud - UMC Avellino dovrà essere rilasciata alla Ditta in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Titolo, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda al Settore competente.

Nella domanda il titolare o il legale rappresentante, oltre ad indicare il tipo di richiesta avanzata, dovrà dichiarare:

1. che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A., di cui all'art.

- 10 del D.P.R. 14 dicembre 1999 n. 558, ed esercita effettivamente tutte le attività previste dall'art. 1, comma 3, della L. 122/92 ed elencate all'art. 2 del presente Regolamento;
2. il soggetto che fungerà quale Ispettore Tecnico;
 3. la disponibilità dei locali in cui si svolgerà il servizio di revisione, e la rispondenza degli stessi a quanto previsto dal vigente Regolamento ed al certificato di agibilità rilasciato dal Comune competente;
 4. il rispetto delle norme di sicurezza ai fini dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e della normativa di prevenzione incendi;
 5. il possesso o la disponibilità delle attrezzature necessarie per le operazioni di revisione, conformi a quanto previsto dal vigente Regolamento.

Alla domanda dovrà, inoltre, essere allegata la seguente documentazione:

- a) l'attestazione di affidamento di capacità finanziaria, secondo quanto previsto al successivo art. 6;
- b) planimetria dei locali in cui vengono effettuate le operazioni di revisione in scala 1:100, con l'indicazione delle misure dei locali, vidimata da un tecnico abilitato, e l'indicazione dell'esatta ubicazione delle attrezzature e strumentazioni;
- c) autocertificazione, sottoscritta dall'Ispettore Tecnico, attestante i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il possesso del titolo di studio necessario per svolgere tale funzione ed il possesso dell'attestato di superamento del corso previsto dall'art. 240 del D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) copia dei documenti di riconoscimento del titolare/legale rappresentante e dell'Ispettore tecnico, qualora soggetti tra loro diversi;
- e) attestazione del pagamento di € 103,29 da versare al Servizio Tesoreria della Provincia di AVELLINO. Causale: "*Spese per istruttoria pratica per rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione delle revisioni dei veicoli a motore*"

A seguito della presentazione dell'istanza, il Servizio competente in materia di centri di revisione provvederà ad effettuare il sopralluogo per la verifica dei locali ed a richiedere alla DGT Sud - UMC Avellino la verifica tecnica delle attrezzature.

L'effettivo esercizio delle attività è soggetto a verifica periodica.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il sopralluogo e la verifica tecnica delle attrezzature dovranno avere esito positivo.

Quanto dichiarato nell'istanza sarà sottoposto a controlli, secondo la vigente normativa.

Entro 30 giorni dal rilascio della autorizzazione, l'impresa dovrà iniziare l'attività di revisione e ottemperare a quanto disposto dal successivo Titolo IV "Della gestione dell'impresa".

Per gravi e comprovati motivi, è possibile chiedere, una sola volta, il differimento del termine di cui al comma precedente.

Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 9 e 10 comporta la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 22.

ART. 6 CAPACITA' FINANZIARIA

La capacità finanziaria posseduta dall'impresa dovrà essere comprovata mediante attestazione di affidamento, rilasciata da parte di:

- aziende o istituti di credito;
- società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50.

La capacità finanziaria della singola impresa non deve essere inferiore a € 154.937,07.

La capacità finanziaria può essere comprovata anche mediante le attestazioni di affidamento di più di uno dei soggetti previsti al comma 1, purché ciascuna attestazione sia controfirmata da tutti i citati soggetti.

ART. 7 - LOCALI

I locali per i quali l'impresa chiede di svolgere l'attività di revisione devono possedere i seguenti requisiti:

- superficie non inferiore a mq. 120;

- larghezza del lato ingresso non inferiore a m. 6;
- larghezza dell'ingresso non inferiore a m. 2,50;
- altezza dell'ingresso non inferiore a m. 3,50;
- ponte elevatore ovvero fossa d'ispezione.

In presenza del ponte elevatore la revisione dei veicoli potrà avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza sull'uso del ponte stesso e compatibilmente con l'altezza del locale.

I locali delle imprese aderenti a consorzio o società consortili anche in forma di cooperativa, ai sensi del successivo Titolo III, che intendono ottenere l'autorizzazione per l'effettuazione della revisione di autoveicoli ed eventualmente motoveicoli e ciclomotori, qualora ne abbiano fatto esplicita richiesta, devono possedere i seguenti requisiti:

- superficie non inferiore a mq. 80;
- larghezza del lato ingresso non inferiore a m. 4;
- larghezza dell'ingresso non inferiore a m. 2,50;
- altezza dell'ingresso non inferiore a m. 3,50;
- per quanto attiene l'altezza dei locali in cui si esercita la revisione dei veicoli, valgono le disposizioni di cui al precedente comma 2.

I locali delle imprese che intendono ottenere l'autorizzazione per l'effettuazione della revisione esclusivamente di motoveicoli e ciclomotori a due ruote devono possedere i seguenti requisiti:

- superficie non inferiore a mq. 80;
- larghezza del lato ingresso non inferiore a m. 4;
- larghezza dell'ingresso non inferiore a m. 2,00;
- altezza dell'ingresso non inferiore a m. 2,50;

Inoltre, i locali devono essere:

- a norma, di quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla L. 30 dicembre 2023, n. 214 e dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- a norma di quanto previsto dalla disciplina in materia di prevenzione incendi, ovvero certificato prevenzione incendi (cpi) rilasciato dal comando dei vigili del fuoco oppure nulla osta preventivo (nopi) oppure dichiarazione temporaneamente sostitutiva; in alternativa può essere presentata una dichiarazione redatta dal titolare dell'impresa in attesa del sopralluogo del comando dei vigili del fuoco attestante il rispetto della normativa di sicurezza antincendio. Qualora l'officina sia idonea a ricevere non più di 9 veicoli, dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i locali dell'impresa non sono soggetti alla normativa prevenzione incendi censiti, presso il N.C.E.U., per utilizzo ad attività artigianale.

I requisiti di cui ai precedenti commi dovranno essere dimostrati mediante la presentazione di apposite dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445 e dei documenti previsti all'art. 5.

ART. 8 ATTREZZATURE

L'impresa che intende effettuare le revisioni deve essere dotata in modo permanente delle attrezzature previste dall'Appendice X del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le strumentazioni di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) dell'Appendice X del D.P.R. 495/92 devono essere ubicate nei locali di cui sono dotate le imprese e i consorzi abilitati alle revisioni dei veicoli a motore;

Le attrezzature di cui alle lettere d), h), i) e l) dell'Appendice X del D.P.R. n. 495/92 devono essere ubicate in ambienti strutturati in modo tale da garantire la protezione contro gli agenti atmosferici, nonché eventuali scivolamenti e cadute. Tali gli ambienti potranno essere realizzati mediante installazioni in struttura metallica con copertura non amovibile estesa anche alle superficie laterali ed autorizzati dalle autorità comunali.

Se, nell'ambito dei controlli effettuati dai soggetti di cui al successivo art. 20, è riscontrato il mancato rispetto di quanto stabilito ai precedenti commi 2 e 3, l'attività di revisione è considerata

come effettuata in difformità dalle disposizioni vigenti in materia e l'autorizzazione sarà revocata. Qualora, durante l'esercizio dell'attività, una delle attrezzature sia sostituita, anche temporaneamente, il titolare o il legale rappresentante dovrà darne comunicazione alla Provincia entro cinque giorni.

Il mancato rispetto del termine di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 23.

Se, nell'ambito dei controlli effettuati dai soggetti di cui al successivo art. 20, è riscontrata la mancanza anche di una sola delle attrezzature di cui al comma 1, l'attività di revisione è considerata come effettuata in difformità dalle disposizioni vigenti in materia e l'autorizzazione sarà revocata.

Ciascuna delle attrezzature di cui al presente articolo deve essere dotata di libretto metrologico che ne riporti le caratteristiche e la data entro la quale deve essere effettuata la verifica periodica.

Il mancato rispetto di quanto previsto al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione ai sensi del successivo art. 23.

Entro la data di cui al precedente comma 5 l'impresa deve sottoporre le attrezzature a verifica periodica da parte di una delle Ditte indicate sul citato libretto, abilitate a tale operazione.

La mancata produzione della documentazione prevista al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione ai sensi del successivo art. 23.

E' comunque fatto obbligo alle imprese di mantenere in piena efficienza le attrezzature per le operazioni di revisione. Qualora, nell'ambito dei controlli effettuati dai soggetti di cui al successivo art. 20, sia riscontrato il mancato funzionamento ovvero o l'inefficienza anche di una sola delle attrezzature ovvero sia stata riscontrata la mancata verifica periodica prevista al precedente comma 10, sarà data comunicazione alla competente potrà essere immediatamente disattivato il collegamento telematico con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; contestualmente l'attività sarà sospesa fino al totale ripristino dell'efficienza delle attrezzature, ai sensi del successivo art. 24.

ART. 9 DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa dovrà chiedere una nuova autorizzazione nei seguenti casi:

- a) qualora intervenga nell'impresa qualsiasi modifica che ne comporti un mutamento civilistico, conseguente alla sostituzione del titolare o di un socio o di un amministratore originari, che operavano già nell'impresa stessa, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3;
- b) qualora si verifichi il trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare.

L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere richiesta entro trenta giorni dal verificarsi dei fatti di cui alle lett. a) e b).

Nel caso di cui al comma 1 lett. b), il cessionario dovrà richiedere l'autorizzazione in sostituzione di quella esistente in capo al cedente, il quale, contestualmente, con atto separato, deve dichiarare di volervi rinunciare. Al cessionario verrà rilasciata, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 3, l'autorizzazione contestualmente alla revoca della autorizzazione precedente. Dalla data di efficacia dell'atto di cessione il cedente non potrà più continuare ad esercitare l'attività di revisione.

Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare o del socio o dell'amministratore di società al quale è stata rilasciata l'autorizzazione, il proseguimento dell'attività può essere autorizzato in capo agli eredi o agli aventi causa del titolare o del socio o dell'amministratore, a condizione che ne venga fatta richiesta al Dirigente entro sessanta giorni dalla data dell'atto di cui alle successive lett. a), b) o c), e previa verifica dei requisiti di cui all'art. 3. Alla domanda dovranno essere allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e, secondo il caso che ricorre:

- c) il certificato di morte;
- d) il certificato medico attestante l'incapacità fisica;
- e) il provvedimento attestante l'incapacità giuridica del soggetto.

Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2 e 4 comporta la revoca dell'autorizzazione.

Se varia la sola denominazione della Ditta, senza modifica della ragione sociale o composizione e senza trasferimento di sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, entro trenta giorni dalla modifica, con istanza al Dirigente, l'aggiornamento della autorizzazione, dichiarando che la nuova denominazione è stata variata anche presso la C.C.I.A.A. di Avellino. In tutti i casi di trasformazione o modifica, diversi da quelli disciplinati al comma 1 e al comma 6, si dovrà procedere, previa domanda da inoltrare al Dirigente entro trenta giorni dalla trasformazione o dalla modifica, all'aggiornamento della autorizzazione ed alla verifica, se del caso, del possesso dei requisiti di cui all'art. 3 in capo ai nuovi soci o ai nuovi amministratori.

Per il trasferimento della sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, con istanza al Dirigente, l'aggiornamento della autorizzazione, allegando i documenti di cui all'art. 5 comma 3, punti 3), 4), 5) ed i documenti di cui all'art. 5, comma 4 lett. b);

I termini di cui ai commi 6 e 7 costituiscono disposizioni per il regolare funzionamento delle imprese oggetto del presente Regolamento ed il loro mancato rispetto comporta, come pure il trasferimento della sede senza l'autorizzazione, l'applicazione della sanzione ai sensi del successivo art. 23.

Il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dei commi precedenti non richiederà l'accertamento tecnico qualora non vengano mutate le condizioni dei locali e delle attrezzature.

Per l'inizio dell'attività si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 commi 9, 10 e 11.

ART. 10 SEDI SECONDARIE

E' soggetta a specifica autorizzazione anche l'apertura di sedi secondarie da parte di imprese autorizzate.

Valgono, al riguardo, le norme del presente Titolo, in quanto applicabili.

ART. 11 GENERALITÀ

Per l'esercizio dell'attività di revisione, più imprese possono costituirsi in consorzi e in società consortili, anche in forma cooperativa, di seguito denominati "consorzi".

Il legale rappresentante del consorzio dovrà presentare domanda, secondo quanto previsto dall'art. 5, al fine di ottenere l'autorizzazione per l'effettuazione delle revisioni che sarà rilasciata in capo al consorzio o al raggruppamento di un consorzio individuato ai sensi del successivo art. 12.

ART. 12 CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI

Nell'ambito di un consorzio deve essere individuato almeno un raggruppamento di imprese che intende svolgere l'attività di revisione.

Ciascuna impresa appartenente al raggruppamento dovrà:

- a) avere sede nel Comune in cui hanno sede le altre imprese che formano il raggruppamento oppure in Comuni tra loro limitrofi, se le imprese sono situate in Comuni diversi e appartenenti a diversa provincia;
- b) ottemperare a quanto previsto dall'art. 5 comma 3 punto 1), esercitando almeno una delle attività ivi previste;
- c) qualora una impresa consorziata eserciti più attività, tra quelle individuate alla lett. b), partecipare al raggruppamento per il numero di attività effettivamente svolte, che non siano già esercitate da altre imprese appartenenti al medesimo raggruppamento;
- d) avere, qualora non ricorra il caso di cui al successivo comma 3, permanentemente in dotazione le attrezzature di cui all'art. 8 comma 1. In alternativa, il consorzio o il raggruppamento di un consorzio potrà avvalersi di un centro unico presso il quale effettuare le revisioni: in tal caso questo dovrà essere dotato permanentemente delle attrezzature di cui all'art. 8 comma 1 e dovrà essere ubicato in uno dei Comuni in cui hanno sede le imprese che lo costituiscono.

Le sedi di officine già autorizzate alla effettuazione delle revisioni non possono partecipare a

consorzi o a raggruppamenti di consorzi di cui all'art. 11.

Relativamente al legale rappresentante e all'Ispettore tecnico vale quanto disposto dai precedenti artt. 3 e 4.

Relativamente alla gestione vale quanto disposto dal successivo Titolo IV "Della gestione dell'impresa".

Le modifiche, previste dall'art. 9 per la singola impresa esercente l'attività di revisione, si applicano anche quando riguardino una sola delle imprese partecipanti, ai sensi del presente articolo, al consorzio o al raggruppamento di un consorzio.

ART. 13 CAPACITA' FINANZIARIA DELLE IMPRESE CONSORZIATE

La capacità finanziaria posseduta da ciascuna impresa aderente al consorzio dovrà essere comprovata mediante attestazione di affidamento, rilasciata da parte di:

- aziende o istituti di credito;
- società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50.

La capacità finanziaria di ciascuna impresa aderente al consorzio non deve essere inferiore a:

- a) € 51.645,69, se tale impresa è iscritta in una sola delle sezioni di cui all'art. 5 comma 1 punto 1);
- b) € 87.797,68, se tale impresa è iscritta in due delle sezioni di cui all'art. 5 comma 1 punto 1);
- c) € 118.785,09, se tale impresa è iscritta in tre delle sezioni di cui all'art. 5 comma 1 punto 1).

ART. 14 LOCALI DELLE OFFICINE PARTECIPANTI A CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI

I locali di ogni officina con cui un'impresa partecipa ad un consorzio o a un raggruppamento di un consorzio dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- superficie non inferiore a mq. 80;
- larghezza del lato ingresso non inferiore a m. 4;
- larghezza dell'ingresso non inferiore a m. 2,50;
- altezza dell'ingresso non inferiore a m. 3,50;
- per quanto attiene l'altezza dei locali in cui si esercita la revisione dei veicoli, valgono le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 7 del presente regolamento.

I requisiti di cui ai precedenti commi dovranno essere dimostrati mediante la presentazione di apposite dichiarazioni e dei documenti previsti all'art. 5.

ART. 15 DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI

Ai fini dell'effettuazione della revisione, l'impresa dovrà fare sottoscrivere la richiesta di revisione all'interessato.

In sede di verifica, l'Ispettore tecnico dovrà sottoscrivere tutti i referti relativi alle prove effettuate, nonché l'esito della revisione con l'indicazione, nel caso in cui la revisione sia da ripetere o nel caso in cui la circolazione del veicolo sia da sospendere, delle relative motivazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, le operazioni di revisione non possano essere completate, l'Ispettore tecnico dovrà darne comunicazione alla DGT Sud - UMC Avellino.

Qualora, per comprovati motivi, il collegamento con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non fosse attivo, dovrà essere rilasciata la dichiarazione sostitutiva dell'avvenuta revisione, che dovrà essere ritirata ed archiviata una volta ripristinato il suddetto collegamento.

La violazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 23.

ART. 16 INSEGNE

Entro trenta giorni dal rilascio della autorizzazione di cui all'art. 5 l'impresa deve esporre, in posizione ben visibile e all'esterno dei locali, l'insegna avente le dimensioni minime di cm. 20 x 30, oppure dimensioni multiple rispettando la proporzione.

L'insegna deve contenere:

- a) il logo e l'intestazione della MCTC;
- b) il numero del provvedimento di autorizzazione;
- c) la data del suddetto provvedimento;

Qualora l'impresa appartenga ad un consorzio o a un raggruppamento di consorzi, ai sensi dell'art. 12, a fianco dell'insegna di cui al comma 1 dovrà essere affissa una ulteriore insegna, riportante i dati previsti dall'art. 12 comma 4.

Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1, la mancanza anche di uno solo dei dati di cui ai commi 2 e 3, nonché la mancata esposizione delle insegne di cui ai commi 1 e 3 comportano l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 23.

ART. 17 TARIFFE

Gli importi per le operazioni di revisione sono definiti con specifico Decreto Ministeriale.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 5 il Servizio competente in materia di centri di revisione della Provincia consegna all'impresa o al consorzio la tabella vidimata contenente gli importi, vigenti ai sensi del comma precedente, a carico dell'utente così specificati:

- a) il corrispettivo per l'impresa;
- b) i diritti spettanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti Terrestri;
- c) la tassa postale per il pagamento di cui alla lett. b).

La tabella vidimata deve essere affissa in posizione ben visibile all'interno dei locali in cui è effettuato il servizio di revisione.

La mancata affissione della tabella comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 23.

L'applicazione di tariffe diverse da quelle individuate ai sensi dei commi precedenti comporta, oltre all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 23, la contestuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

ART. 18 ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI REVISIONE

Entro 5 giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 5 il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve comunicare al Settore competente in materia di centri di revisione della Provincia e alla DGT Sud – U.M.C. Avellino i giorni e gli orari in cui sono effettuate le operazioni di revisione.

La tabella che indica i giorni e gli orari deve essere affissa in posizione ben visibile all'interno dei locali in cui è effettuato il servizio di revisione.

Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 nonché la mancata affissione della tabella comportano l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 23.

Qualora, per cause di forza maggiore, l'attività di revisione debba essere sospesa temporaneamente e per periodi non superiori ai cinque giorni, ovvero in caso di chiusura per ferie, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve darne tempestiva comunicazione al Settore competente in materia di centri di revisione della Provincia e alla DGT Sud - UMC Avellino. La mancata comunicazione di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 23.

ART. 19 ARCHIVIO

Presso la sede autorizzata devono essere conservate le copie dei documenti di cui all'art. 15, la fotocopia integrale della carta di circolazione, nonché, qualora ricorra il caso, eventuale documentazione integrativa della carta di circolazione quale, ad esempio, il certificato A.T.P. (per

le celle frigorifere) o il certificato A.D.R. (per il trasporto di merci pericolose).

La documentazione deve essere conservata in maniera da esser facilmente individuabile, per almeno cinque anni.

Il mancato rispetto di quanto prescritto dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 23.

ART. 20 VIGILANZA

La vigilanza amministrativa sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta alla Provincia; la vigilanza tecnica sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

Sono soggette a vigilanza tutte le attività di effettuazione delle revisioni, di cui all'art.1.

La Provincia esercita l'attività di vigilanza tramite:

- a) i dipendenti preposti del Servizio competente in materia di centri di revisione della Provincia.
- b) la Polizia Provinciale.

I soggetti di cui ai punti a) e b) possono, per l'accertamento delle violazioni di competenza, assumere informazioni e procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

I soggetti di cui al punto a) effettueranno, altresì, controlli di carattere amministrativo per verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

Il Servizio competente in materia di centri di revisione della Provincia e l'Ufficio Provinciale del Dipartimento generale trasporti possono disporre sopralluoghi comuni per verificare congiuntamente gli aspetti amministrativi e tecnici delle attività di revisione.

In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di controllo amministrativo, va redatto un verbale in cui si evidenziano le eventuali irregolarità riscontrate nel Centro revisioni.

Nel caso di verifica congiunta degli aspetti amministrativi e tecnici delle attività di revisione potrà essere predisposto un unico verbale che raccolga gli esiti delle attività di vigilanza. Esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile del centro revisioni, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio con Posta Elettronica Certificata. Il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile legale del Centro revisioni (Impresa singola o Consorzio), entro di norma trenta giorni dalla immediata notifica del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata o della comunicazione via P.E.C. di notifica del verbale, può far pervenire le proprie giustificazioni alla struttura competente della provincia di Avellino. La presentazione degli scritti difensivi non sospende i termini per il pagamento, mentre l'eventuale pagamento estingue il procedimento e gli scritti difensivi non saranno presi in considerazione. Qualora l'Ufficio preposto ritenga di accogliere interamente le giustificazioni contenute negli scritti difensivi o espresse in sede di audizione degli interessati, e qualora l'accertamento non sia ritenuto fondato (con esplicita motivazione contenuta nel provvedimento finale), il procedimento si conclude con un provvedimento di archiviazione degli atti, a cura del Dirigente della struttura competente in materia di trasporti dell'Ente. Analogamente, nell'ipotesi di ottemperanza alla diffida il procedimento sanzionatorio si estingue. Qualora invece, l'Ufficio preposto ritenga di non accogliere gli scritti difensivi, ovvero questi non siano stati presentati o presentati oltre il termine concesso, a seguito di valutazione della gravità delle violazioni contestate nelle ipotesi concrete, il Dirigente della struttura competente della provincia di Avellino può adottare:

- la diffida consiste nell'ammonimento scritto al Titolare/Legale Rappresentante dell'Impresa/Consorzio a tenere comportamenti conformi alle disposizioni normative vigenti in materia;
- la sospensione temporanea dell'autorizzazione al Centro revisioni (con sospensione contestuale del collegamento con il CED di Roma), nei casi in cui vengano riscontrate: irregolarità sull'esclusività e continuità dell'opera del responsabile tecnico presso la sede operativa dove è autorizzato; irregolarità relative all'assenza o alla sostituzione dell'Ispettore Tecnico; mancato funzionamento ovvero inefficienza o mancata verifica periodica anche di una sola delle attrezzature. La cessazione della sospensione è legata all'effettivo ripristino delle condizioni per il legittimo e regolare svolgimento delle operazioni di revisione;

- la revoca dell'autorizzazione, che comporta la cessazione definitiva dell'attività, nei casi previsti: dall'art. 80 del Codice della Strada: carenza delle necessarie attrezzature, oppure difformità delle operazioni di revisione (comma 11); accertamento di tre violazioni nell'arco di due anni (comma 15); o dal Regolamento per la disciplina dell'attività di revisione veicoli: obblighi e responsabilità del responsabile tecnico (art. 5, comma 8); mancato inizio delle attività di revisione entro i termini (art. 7, comma 11); irregolarità dei locali (art. 9, comma 4); assenza di attrezzature (art. 10, comma 7); mancata richiesta di nuova autorizzazione o di subentro nei casi previsti (art. 11, comma 5); venir meno di uno dei requisiti necessari: requisiti e titoli di titolari, legali rappresentanti, soci e responsabili tecnici (art. 4 e 5); disciplina dell'attività e della sostituzione del responsabile tecnico (art. 5 e 6); permanenza della capacità finanziaria (art. 8); carenze e difformità dei locali (art. 9); carenze e difformità delle attrezzature (art. 10).

ART. 21 SANZIONI

Nel caso i soggetti di cui all'art. 20 accertino irregolarità a carico dell'impresa o del consorzio o del raggruppamento del consorzio che effettua le revisioni, saranno applicati i provvedimenti e le sanzioni previsti ai sensi dei successivi artt. 22, 23 e 24.

ART. 22 REVOCA

Qualora relativamente al titolare o al legale rappresentante dell'impresa o del consorzio o al Ispettore tecnico venga meno uno dei requisiti necessari per esercitare l'attività di revisione ovvero quando, relativamente all'impresa o al consorzio, venga meno uno dei requisiti previsti agli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 ovvero qualora emerga, nell'ambito dei controlli di cui al precedente art. 17, ovvero sia accertato da altre autorità, che le revisioni sono effettuate in difformità dalle disposizioni vigenti in materia, l'autorizzazione sarà revocata.

ART. 23 SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

Qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa di revisione o del consorzio, nell'ambito dello svolgimento dell'attività, che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente Regolamento, per il quale non siano già previste dalle suddette norme specifiche sanzioni e che non rientri tra le fattispecie previste dagli artt. 22 e 24, comporta l'emanazione di provvedimento di contestazione e di diffida, con la contestuale applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Quando a seguito di un provvedimento di diffida, e nei termini nello stesso provvedimento stabiliti, ai sensi del precedente comma, il soggetto non rimuova il comportamento o fatto causa della violazione, si procederà alla reiterazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono fatte valere anche per l'impresa, il consorzio o per il raggruppamento di un consorzio qualora i fatti siano commessi dall'Ispettore tecnico. L'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento è il Dirigente competente in materia di centri di revisione della Provincia.

ART. 24 SOSPENSIONE

Per le violazioni che prevedono la sospensione, si provvederà affinché, a seguito dell'accertamento del fatto, l'attività sia immediatamente interrotta, tramite la disattivazione del collegamento con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

La sospensione avrà effetto fintantoché il titolare dell'impresa o il legale rappresentante del consorzio non provveda a rimuovere i fatti o i comportamenti che hanno portato alla sospensione. Della richiesta di disattivazione e delle motivazioni che l'hanno determinata ne sarà data notizia al titolare dell'impresa o il legale rappresentante del consorzio e alla DGT Sud - UMC Avellino.

ART. 25 CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Con eccezione delle fattispecie che prevedono l'applicazione dell'art. 24, se, a seguito di sopralluogo o di segnalazione, sarà accertata una violazione, questa sarà contestata immediatamente, oppure ne saranno notificati gli estremi, entro il termine di novanta giorni, per i residenti nel territorio italiano, o di trecentosessanta giorni, per i residenti all'estero, all'interessato ed eventualmente, a chi sia obbligato in solido. Il termine decorre dalla data dell'accertamento.

Qualora ricorresse il caso di cui al comma 1, la notificazione potrà essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un Funzionario della Provincia.

ART. 26 SCRITTI DIFENSIVI

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione degli estremi della violazione di cui all'art. 25 comma 1, gli interessati potranno far pervenire al Dirigente competente scritti difensivi e documenti, potendo chiedere anche di essere sentiti.

Il Dirigente sente l'interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, ed esamina i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, e, qualora ritenga accoglibili gli argomenti esposti negli scritti difensivi, emette ordinanza motivata di archiviazione. Diversamente, determina la sanzione dovuta e, nei casi previsti, ne ingiunge il pagamento.

ART. 27 ESTENSIONE PER LE REVISIONI DEI MOTOVEICOLI

Le imprese e i consorzi in possesso di autorizzazione per la revisione di una delle seguenti categorie di veicoli a motore:

1) autoveicoli;

2) autoveicoli e motoveicoli a due ruote;

possono richiedere l'estensione dell'autorizzazione per l'effettuazione delle revisioni sui seguenti veicoli:

motoveicoli a due ruote oppure motoveicoli a due, tre e quattro ruote se già in possesso dell'autorizzazione per la tipologia di veicoli di cui al punto 1);

motoveicoli a tre e quattro ruote se già in possesso dell'autorizzazione per la tipologia di veicoli di cui al punto 2).

A tal fine occorre presentare idonea istanza in bollo Provincia di Avellino. Si precisa che l'impresa in possesso della autorizzazione per la revisione degli autoveicoli non può richiedere l'estensione dell'autorizzazione esclusivamente per la revisione dei veicoli a tre e/o quattro ruote. Può richiederla contestualmente all'estensione per i veicoli a due ruote oppure richiederla in un secondo momento dopo aver già ottenuto l'estensione dell'autorizzazione per i veicoli a due ruote.

L'impresa in possesso della autorizzazione per i soli veicoli a due ruote non può richiedere l'estensione dell'autorizzazione per la revisione dei veicoli a tre e/o quattro ruote.

ART. 28 VARIAZIONE DELL'ASSETTO SOCIETARIO

Nel caso in cui si verifichi un mutamento sostanziale riferito al soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione (es. trasformazione di una impresa singola in società, aggregazione in consorzio di singole imprese, trasformazione o fusione di società, ...) occorre dar luogo al rilascio di un nuovo provvedimento di autorizzazione per la revisione dei veicoli a motore. Si procederà sempre al rilascio di un nuovo provvedimento nel caso di:

variazione della denominazione dell'impresa a cui è stata rilasciata l'autorizzazione.

L'impresa deve presentare alla Provincia di Avellino apposita istanza in bollo (Istanza di trasformazione assetto societario per centro di revisione).

Il rilascio del nuovo provvedimento è subordinato alla verifica, da parte dell'ufficio, del permanere a carico dell'impresa dei requisiti richiesti dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione per la revisione dei veicoli.

In caso di vicende che non producano mutamenti giuridici sostanziali circa l'identificazione e la responsabilità del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione (es. ingresso o recesso di soci, trasferimento della sede legale,...) l'Amministrazione provvede alla presa d'atto delle variazioni intervenute, previa comunicazione da parte dell'impresa, senza rilascio di una nuova autorizzazione.

ART. 29 COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Tutte le sanzioni previste dal presente Regolamento saranno applicate previa comunicazione agli interessati di avvio del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 30 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività per l'effettuazione delle revisioni.

Tutte le cifre indicate nel presente Regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi successivi alla sua entrata in vigore.

ART. 31 NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti previsti per la prima volta dal presente Regolamento dovranno essere compiuti entro il termine di nove mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 32 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore alla esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Provinciale.

ART. 33 NORMA FINALE

Il presente Regolamento, come pure ogni modifica od integrazione allo stesso, sarà pubblicato sul sito internet della Provincia